



COMUNE DI URZULEI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE NEI SETTORI CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE E TURISTICO.

| Art. | Descrizione |
|------|--|
| | TITOLO I - Disposizioni generali |
| 1 | Oggetto, finalità e definizioni principali |
| 2 | Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni |
| 3 | Definizioni |
| 4 | Settori di intervento |
| 5 | Contributi |
| 6 | Divieto di sponsorizzazioni |
| 7 | Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti |
| 8 | Limiti specifici per la concessione di contributi in relazione a convegni e mostre |
| 9 | Soggetti ammessi ai contributi |
| 10 | Altre forme di sostegno: il patrocinio |
| 11 | Soggetti ammessi al patrocinio |
| 12 | Condizioni specifiche per la concessione di contributi agli organismi associativi, societari e di altra natura |
| 13 | Definizione delle spese ammissibili |
| 14 | Criteri generali per la ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti |
| | TITOLO II - Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione di contributi |

| | |
|----|--|
| 15 | Ambito applicativo e quota massima di contribuzione |
| 16 | Criteri generali per la concessione dei contributi |
| 17 | Modalità di richiesta |
| 18 | Istruttoria delle richieste |
| 19 | Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione |
| 20 | Concessione di contributi straordinari |
| 21 | Decadenza |
| | TITOLO III - Modalità di rendicontazioni e verifiche |
| 22 | Modalità di verifica della realizzazione dei programmi di attività e delle iniziative o progettualità sostenute con la concessione di contributi |
| 23 | Modalità di verifica della coerenza dell'utilizzo delle risorse con le spese individuate come ammissibili |
| 24 | Rinvio a disciplina su pubblicità obbligatoria contributi e benefici economici |
| 25 | Entrata in vigore |

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto, finalità e definizioni principali

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Urzulei di contributi ed altri benefici di natura economica a soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 Cost.

2. Le disposizioni di seguito riportate sono finalizzate a razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione di risorse in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale, in coerenza con la trasparenza dell'azione amministrativa del Comune ed al fine inoltre di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività turistica, culturale, sportiva e sociale del territorio.

Art. 2. Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.

2. Le norme del presente atto non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi agli oneri fiscali (se ed in quanto dovuti).

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per "Amministrazione", "Ente" o "Comune", il Comune di Urzulei;
- b. per "contributi", le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse

economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di progetti riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenute – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli di sostegno economico dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo art. 4;

Art. 4. Settori di intervento

1. La concessione di contributi e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) sociale e socioassistenziale;
- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- d) sport, tempo libero e spettacolo;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) turismo;
- g) sviluppo economico.

Art. 5. Contributi

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per contributi si intendono somme di denaro erogate a sostegno dell'attività, non avente scopo di lucro, esercitata dal soggetto richiedente.

Art. 6. Divieto di sponsorizzazioni

Non sono oggetto di regolamentazione i contributi incardinabili nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Art. 7. Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio del Comune.

2. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Amministrazione, le richieste di contributi per la programmazione ordinaria dovranno pervenire all'Amministrazione, di norma, nei termini e modalità fissati da

una o più deliberazioni di Giunta Comunale, fatta salva la possibilità di concedere contributi straordinari.

Art. 8. Limiti specifici per la concessione di contributi in relazione a convegni e mostre

1. L'Amministrazione concede contributi relativi a convegni e mostre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.

Art. 9. Soggetti ammessi ai contributi

1. Possono risultare soggetti beneficiari dei contributi:

- a) le associazioni non riconosciute ed i comitati costituiti ai sensi degli artt. 36 ss. c.c.;
- b) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli artt. 14 ss. c.c.;
- c) fondazioni costituite ai sensi degli artt. 14 ss. c.c. che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, quelli previsti dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;

2. L'Amministrazione costituisce un albo delle associazioni, al fine di rilevare, in base alla continuità di iscrizione nello stesso ed alle attività riscontrate, l'affidabilità organizzativa delle stesse e la loro capacità di intervento nelle dinamiche economico-sociali della comunità locale.

Art. 10. Altre forme di sostegno: il patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Urzulei ad iniziative ritenute meritevoli.

L'iniziativa, di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per la città e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale previa presentazione di una domanda indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione insieme ad una descrizione dell'iniziativa che ne illustri

dettagliatamente i contenuti e le finalità.

Art. 11. Soggetti ammessi al patrocinio

Sono ammessi al Patrocinio:

- a) le associazioni non riconosciute ed i comitati costituiti ai sensi degli artt. 36 ss. c.c.;
- b) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli artt. 14 ss. c.c.;
- c) fondazioni costituite ai sensi degli artt. 14 ss. c.c. che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, quelli previsti dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
- d) persone residenti nel territorio comunale, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
- e) enti privati, imprese ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività nell'ambito del territorio del Comune.

Art. 12. Condizioni specifiche per la concessione di contributi agli organismi associativi, societari e di altra natura

1. Gli organismi di cui al precedente art. 10 possono risultare beneficiari dei contributi quando abbiano sede, o esercitino, la loro attività nell'ambito locale.
2. In relazione al precedente comma 1, la particolare rilevanza per la comunità locale delle iniziative organizzate dagli organismi di cui al precedente art. 10 è determinata in base:
 - a) al livello di maggior coinvolgimento dei cittadini di Urzulei e di ospiti temporaneamente dimoranti nel territorio comunale;
 - b) alla maggiore significatività dell'iniziativa in rapporto alla promozione del territorio del Comune di Urzulei.

Art. 13. Definizione delle spese ammissibili

1. I contributi acquisiti dai soggetti beneficiari in base alle procedure disciplinate dal presente regolamento sono utilizzati per l'effettuazione di spese inerenti la realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico.
2. Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque

non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico:

- a. le spese di rappresentanza e di mera liberalità;
- b. le spese per consulenza, promozione ed altre tipologie di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
- c. l'acquisto di beni durevoli che vadano ad incrementare il patrimonio del beneficiario.

2. Si precisa inoltre che non saranno prese in considerazione le spese non sufficientemente chiare e/o dettagliate (in questo caso sarà necessario allegare, oltre ai giustificativi di spesa, una nota esplicativa delle stesse). Le spese di vitto e alloggio (presso Hotel massimo a 4 stelle) devono essere limitate al periodo di svolgimento della attività e riferirsi esclusivamente agli artisti e/o atleti, tecnici, giudici di gara, arbitri, assistenti arbitri, commissari speciali, allenatori che abbiano presenziato direttamente alla manifestazione consentendone il regolare svolgimento, la cui prestazione fa parte del programma approvato, sempre che non siano residenti nella località di svolgimento dell'attività.

Art. 14. Criteri generali per la ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti richiedenti

1. L'Amministrazione ripartisce i fondi disponibili per la concessione di contributi, definendo annualmente nell'ambito del bilancio e del PEG il complesso di risorse destinate a sostenere programmi di attività e il complesso di risorse residuale destinato a sostenere singole iniziative.

2. Il contributo economico assegnato non potrà superare il 90% delle spese documentate a consuntivo. Sarà possibile corrispondere un'anticipazione del contributo in misura non superiore al 70% delle spese, con saldo a seguito di rendicontazione finale delle spese.

3. Nell'erogazione dei contributi oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione tiene in considerazione l'eventuale attribuzione agli organismi di cui al precedente art. 9, di contributi, sovvenzioni e benefici da parte di altre Amministrazioni Pubbliche.

4. Qualora l'organismo richiedente un contributo all'Amministrazione abbia già beneficiato di contributi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche per lo stesso

programma di attività o per la stessa singola iniziativa, nella definizione del dimensionamento economico del contributo il Comune di Urzulei applica i seguenti criteri:

- a) riduzione percentuale del contributo da rapportarsi all'incidenza del contributo concesso da un'altra Amministrazione Pubblica sul budget complessivo del programma di attività o della singola iniziativa rappresentato dall'organismo richiedente;
- b) non concessione del contributo richiesto, qualora il contributo concesso da altra Amministrazione Pubblica all'organismo richiedente incida per un valore superiore al 90% sulle spese complessive del programma di attività o della singola iniziativa.

TITOLO II

Criteri, condizioni e modalità di richiesta per la concessione di contributi

Art. 15. Ambito applicativo e quota massima di contribuzione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle richieste di contributi in conto esercizio a sostegno di programmi di attività presentate dagli organismi di cui all'art. 9.
2. Per i contributi di cui al precedente comma 1 è prevista la partecipazione del Comune di Urzulei nella determinazione massima del 90%, al netto di altre contribuzioni di Enti Pubblici o società da essi partecipati secondo quanto previsto dall'art. 14.

Art. 16. Criteri generali per la concessione dei contributi

1. L'Amministrazione procede alla concessione dei contributi nel rispetto dei criteri riportati agli articoli che seguono ed a seguito di espressa istanza.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta, di norma, il responsabile dell'area affari generali adotta e pubblica un bando per la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, da erogarsi mediante i fondi stanziati sul bilancio d'esercizio.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione dei contributi per l'ambito di intervento di riferimento, qualora sia stato approvato il bilancio;
 - b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;

- c) le tipologie delle iniziative e/o delle attività verso le quali destinare le risorse;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro;
- f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi e i relativi punteggi;
- g) le modalità di erogazione del contributo;
- h) i criteri di assegnazione tra cui:
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività (regionale, nazionale, internazionale);
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - accessibilità alle persone diversamente abili.

Art. 17. Modalità di richiesta

1. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, corredate della copia del documento di identità del richiedente e devono contenere la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo;
- b) relazione illustrativa dell'attività da svolgere;
- c) atto costitutivo dell'organismo proponente o documento identità del richiedente se persona fisica;
- d) percentuale di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
- e) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
- f) dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

2. Non è ammessa altra modalità di presentazione della richiesta di contributi e altri

benefici di natura economica o vantaggi di tipo organizzativo al di fuori di quella prevista dal precedente comma 1, salvo il disposto dell'art. 20.

Art. 18. Istruttoria delle richieste

1. Ciascuna domanda sarà valutata a seguito di istruttoria sulla base dei principi di cui al presente Regolamento.

Art. 19. Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. Il contributo, ove concesso, è corrisposto entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione di rendicontazione.

Art. 20. Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario.

3. La richiesta deve contenere tutti i contenuti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f dell'art. 17 che precede.

4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, richiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5, tenuto conto degli indicatori di cui alla

lettera h dell'art. 16 che precede. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

7. L'ammontare del contributo concesso non potrà superare il 90% del totale delle spese ritenute ammissibili.

8. In casi del tutto eccezionali è consentito alla Giunta Comunale, sotto l'osservanza delle altre norme del presente regolamento, sostenere anche l'intero costo dell'iniziativa. In questo caso è nella facoltà della Giunta, tenuto conto dell'importanza della manifestazione e dell'importo della spesa da impegnare, deliberare le condizioni alle quali l'intervento finanziario è subordinato.

9. Il preventivo di spesa dovrà in ogni caso essere redatto a pareggio tra tutte le entrate che il beneficiario prevede di incassare e tutte le spese che prevede di sostenere per la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività per la quale chiede la concessione del contributo.

Art. 21. Decadenza

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale, non autorizzata, del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo, sia ordinario, che straordinario, sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente, a discrezione dell'amministrazione, non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

TITOLO III

Modalità di rendicontazioni e verifiche

Art. 22. Modalità di verifica della realizzazione dei programmi di attività e delle iniziative o progettualità sostenute con la concessione di contributi

1. L'Amministrazione, a mezzo del responsabile dell'area amministrativa, verifica:
 - a. che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - b. che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
 - c. che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico.

Art. 23. Modalità di verifica della coerenza dell'utilizzo delle risorse con le spese individuate come ammissibili

1. L'Amministrazione verifica la coerenza delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi disciplinati dal presente regolamento per la realizzazione delle iniziative mediante riscontro specifico dei documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti dal beneficiario in relazione alle iniziative stesse.
2. I documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzia il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 24. Rinvio a disciplina su pubblicità obbligatoria contributi e benefici economici

1. La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 25. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

2. Il regolamento verrà, altresì, pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Urzulei.